

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA SOCIETÀ SVILUPPO CAMPANIA SPA PER LE ATTIVITÀ INERENTI ALLE AZIONI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE NONCHE' DI SUPPORTO TECNICO ED ORGANIZZATIVO PREVISTE PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2018 TTG Rimini, WTM Londra e ILTM Cannes.

**CONVENZIONE PER OPERAZIONI RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI
TRA**

la **Regione Campania** (di seguito Regione), nella persona del dott. Rocco Perna, nato a Agropoli (SA) il 01/01/1954 identificato mediante documento di riconoscimento C.I. n. AT1758566 rilasciato dal Comune di Agropoli (SA) in data 27/10/2014 C.F. PRNRCC54A01A091O, Dirigente UOD 501206 "Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi" – Responsabile del Procedimento

E

la società **Sviluppo Campania SpA**, società *in house* interamente partecipata dalla Regione Campania (di seguito Società), C.F. e partita IVA 06983211217, nella persona del Direttore Generale f.f. Raffaele Chianese nato a Villaricca (NA) il 14/05/1967 identificato mediante documento di riconoscimento C.I. n. AT7493791 rilasciato da Comune di Villaricca in data 10/06/2013 C.F. CHN RFL 67E14 G309S domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia 81, autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del _____

PREMESSO CHE:

- 1) con nota prot. 8144 del 03/02/12 l'avvocatura ha espresso parere favorevole con rilievi sul presente schema di convenzione che definisce i rapporti tra la Regione Campania e la Società in house individuata per lo svolgimento del servizio;
- 2) i rilievi di cui al punto precedente sono stati recepiti nel presente schema di convenzione;
- 3) la LR 15/2013 prevede - quale azione di riordino e razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del Polo Sviluppo, Ricerca e ICT - che:
 - la società in house Sviluppo Campania svolge, tra l'altro, le attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in materia di comunicazione;
 - la Regione Campania si avvale in via prioritaria di Sviluppo Campania nelle materie indicate nel suo oggetto sociale per le attività che intende esternalizzare;
 - permangono in capo a Sviluppo Campania i requisiti mutuati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di "*in house*", in particolare con riferimento, tra l'altro, alla attività prevalente realizzata in favore della Regione Campania e al controllo analogo sulla stessa esercitata dall'amministrazione regionale ai sensi della DGR n. 21 del 29/01/2013;
- 4) con Decreto Dirigenziale n. ____ del _____ :
 - è stata approvata la proposta inviata da Sviluppo Campania, di cui alla nota prot. n. 04985/U del 22/08/2018 inerente alle azioni di comunicazione e promozione nonché di supporto tecnico ed organizzativo previste per le manifestazioni fieristiche 2018 TTG Rimini, WTM Londra e ILTM Cannes;
 - è stata affidata l'attuazione delle attività indicate nella proposta di cui al punto precedente, alla società Sviluppo Campania, in qualità di società *in house* della Regione Campania, per l'importo massimo complessivo di € 149.984,25, IVA esclusa;
 - è stato approvato lo schema di convenzione che definisce i rapporti tra Regione Campania e la Società per lo svolgimento del servizio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, che costituisce patto, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

La Regione affida alla Società, che accetta, la realizzazione dei servizi previsti nella proposta di cui alla nota prot. n. 04985/U del 22/08/2018 inerente le azioni di comunicazione e promozione nonché di supporto tecnico ed organizzativo previste per le manifestazioni fieristiche 2018 TTG Rimini, WTM Londra e ILTM Cannes, come allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. In particolare la Società si obbliga a fornire, con continuità e per tutta la durata della presente convenzione, i servizi previsti nei documenti citati.

Articolo 2

Modalità di espletamento del servizio

Le prestazioni di cui all'articolo 1 sono svolte in costante raccordo con la Regione che ne definisce le modalità di svolgimento e si obbliga, per quanto di propria competenza, a fornire tutta la documentazione e le informazioni a sua disposizione, utili alla Società per lo svolgimento delle attività assegnate.

La Società si obbliga a mettere a disposizione il proprio personale, i locali, le risorse tecniche e strumentali necessarie, secondo le competenze richieste, individuando inoltre un referente responsabile della gestione delle attività affidate ed i restanti componenti del gruppo di lavoro così come indicati nella proposta approvata; si impegna altresì a trasmettere copia di tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività.

Articolo 3

Obblighi di tracciabilità finanziaria

La Società si obbliga a rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici nel caso di affidamento a terzi di attività relative alla presente convenzione; in tal caso si obbliga al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.. L'inosservanza di tali disposizioni è ipotesi di risoluzione contrattuale.

Articolo 4

Durata e termini

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione. La durata del servizio termina il 31 dicembre 2018.

la Regione potrà chiedere alla società Sviluppo Campania spa l'esecuzione anticipata dei servizi in pendenza della sottoscrizione della convenzione ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

La Società si intende vincolata, ai sensi della presente convenzione, sino ad espletamento di tutte le attività previste dal progetto allegato al presente atto, con la tempistica indicata nel relativo cronoprogramma.

Articolo 5

Corrispettivo

A fronte della realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, la Regione si impegna a corrispondere alla Società un corrispettivo massimo pari ad € 149.984,25, IVA esclusa, fisso, invariabile ed omnicomprensivo. Con esso la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti con la presente convenzione e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte, in conformità con il progetto approvato.

Articolo 6

Modalità di erogazione

Il corrispettivo di cui all'articolo 5 verrà liquidato dietro presentazione di relativa fattura con le seguenti modalità:

- 20% dell'importo complessivo per la realizzazione del progetto previa presentazione di regolare fattura elettronica;
- 80% dell'importo complessivo a saldo delle attività.

La fattura a saldo dovrà essere emessa da Sviluppo Campania previa positiva valutazione della documentazione di rendicontazione da parte della Regione, che si esprime nei 30 giorni successivi alla ricezione della documentazione prevista di cui di seguito:

1. rendicontazione a costi reali, secondo le seguenti modalità:
 - per i costi interni: quadro finanziario con l'indicazione dei costi unitari sostenuti, dei costi totali e della tipologia contrattuale relativa ai diversi costi e della relativa documentazione;
 - per i costi esterni: documentazione contabile/amministrativa afferente ai rapporti con eventuali sub-fornitori (preventivo, atti contrattuali, ecc.);
2. prospetti di riconciliazione tra le prestazioni incluse nelle fatture e le corrispondenti voci del quadro economico di progetto;
3. relazione sul servizio prestato distinto per attività;
4. una copia su supporto informatico di tutti i prodotti realizzati e due campioni di tutti i prodotti realizzati,

Le fatture dovranno contenere il riferimento alla presente Convenzione e dovranno essere intestate alla Regione Campania (Codice Univoco ufficio QHREJ6).

L'importo indicato nelle fatture sarà corrisposto mediante bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

La liquidazione degli importi fatturati avverrà previa rendicontazione da parte di Sviluppo Campania spa delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e con l'impegno da parte della Società ad attestare e dimostrare i pagamenti effettuati per un ammontare pari alla liquidazione ricevuta entro e non oltre i 30 giorni dalla stessa.

La liquidazione degli importi fatturati a saldo dovrà contenere i pagamenti effettuati per le forniture rientranti nell'anticipo erogato.

Art. 7

Obblighi della Società

Con la stipula della presente convenzione, la Società si obbliga a garantire:

- a) la conformità delle procedure alle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore, nonché, in particolare, in materia di regole della concorrenza, tutela dell'ambiente, mercati pubblici, pari opportunità e gare d'appalto;
- b) il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'ammissibilità delle spese;
- c) l'invio alla Regione, o ad altro soggetto dallo stesso individuato, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste, dei dati relativi all'attuazione delle attività/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico;
- d) l'attestazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate nei tempi e con le modalità prescritte dalla disciplina in materia;
- e) il rispetto del cronoprogramma dell'operazione di cui al progetto esecutivo, con particolare riferimento alla tempistica per l'aggiudicazione delle gare di appalto;
- f) la presenza su tutto il materiale informativo e pubblicitario prodotto nell'ambito della presente convenzione e rivolti al pubblico dell'emblema della Regione Campania;
- g) l'inoltro alla Regione, nei tempi da questa prescritti, unitamente al rendiconto finale dettagliato delle attività/operazioni eseguite ovvero dei beni acquisiti, di una relazione delle stesse, accompagnata dall'attestazione di regolare esecuzione delle attività effettuate ovvero dall'attestazione di regolare fornitura dei beni acquisiti.

Articolo 8

Proprietà dei risultati

Qualsiasi prodotto o effetto dei servizi forniti in esecuzione dell'affidamento delle attività di cui alla presente convenzione restano in esclusiva proprietà della Regione. La Società non ne potrà fare alcun uso, ad esclusione di quanto stabilito dagli obblighi definiti dalla normativa comunitaria, senza previa autorizzazione dell'amministrazione stessa.

Articolo 9

Casi di risoluzione della convenzione

Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità prescritte dalla normativa comunitaria e nazionale, dalla presente convenzione, si procederà alla revoca dell'affidamento.

La risoluzione della convenzione e la revoca dell'affidamento comporteranno l'obbligo per la Società di restituire le somme indebitamente ricevute, secondo le indicazioni dettate dalla Regione in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni generali di cui al codice civile (art. 1453 e ss. Codice civile) e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, la Regione ha altresì il diritto ai sensi dell'art. 1455 c.c. di risolvere la Convenzione nei seguenti casi:

- abbandono o sospensione del servizio per fatto della Società;
- cessione anche parziale della presente Convenzione;
- gravi e reiterate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni;
- inadempienze che compromettono l'immagine della Regione.

La risoluzione della convenzione fa sorgere in capo alla Regione, altresì, il diritto alla corresponsione delle maggiori spese che dovrà sostenere affidando ad altri soggetti la prestazione o la sua parte rimanente.

Articolo 10

Clausola di manleva

La Società terrà sollevata ed indenne la Regione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle imprese di noleggio o fornitura che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione della presente convenzione. Nessuna responsabilità potrà derivare alla Regione nei confronti del personale utilizzato dalla Società nell'espletamento del servizio.

Articolo 11

Osservanza di norme sulla sicurezza del lavoro

La Società è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Essa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e ad osservare la normativa vigente sotto ogni profilo, compreso quello previdenziale e della sicurezza. Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il lavoro con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008.

Articolo 12

Recesso

È facoltà della Regione recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, per giustificato motivo. In caso di recesso, la Società ha diritto al pagamento di un compenso commisurato al servizio fino ad allora prestato.

Articolo 13

Tutela della privacy

I dati personali forniti alla Regione saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente convenzione per scopi istituzionali.

I dati personali saranno trattati dalla Regione per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigente.

Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Articolo 14

Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, per quanto compatibile, dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 15

Foro competente

Per ogni controversia conseguente alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Napoli, fatto salvo quanto previsto all'art. 29, 2° comma, c.p.c..

Articolo 16

Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007, e pubblicato sul BURC del 15/10/2007, n. 54, le parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Letto, confermato e sottoscritto in Napoli il _____.

Per la Regione Campania
Il Dirigente UOD 501206
(Dott. Rocco Perna)

Per Sviluppo Campania SpA
Il Direttore Generale f.f.
(Dott. Raffaele Chianese)

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente i seguenti articoli:

- 3 – Obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 4 – Durata e Termini;
- 5 – Corrispettivo;
- 6 – Modalità di erogazione;
- 7 – Obblighi della Società;
- 8 – Proprietà dei risultati;
- 9 – Casi di risoluzione della convenzione;
- 10 – Clausola di manleva;
- 11 – Osservanza di norme sulla sicurezza del lavoro;
- 12 – Recesso;
- 15 – Foro competente;
- 16 – Obblighi nascenti dal protocollo di legalità.

Letto, confermato e sottoscritto in Napoli il _____.

Per la Regione Campania
Il Dirigente UOD 501206
(Dott. Rocco Perna)

Per Sviluppo Campania SpA
Il Direttore Generale f.f.
(Dott. Raffaele Chianese)